

# BGer 5A 470/2018 vom 13. Dezember 2018

Bundesgericht, 2018-12-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_470\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_470_2018)

FR: TF 5A 470/2018 du 13 décembre 2018

IT: TF 5A 470/2018 del 13 dicembre 2018

## Regeste

protezione dell'unione coniugale | Diritto di famiglia

## Erwägungen

### E. 1

Nella procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 28 giugno 2013 da B. \_\_\_\_\_ nei confronti della moglie A. \_\_\_\_\_, con decisione 2 novembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, tra l'altro, regolato il diritto di visita tra il padre ed i due figli C. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_ (dispositivo n. 4). A. \_\_\_\_\_ ha impugnato tale decisione pretorile mediante appello 14 novembre 2016. Con sentenza 27 aprile 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha osservato che il Pretore non era in realtà più competente per statuire a protezione dell'unione coniugale per il periodo posteriore al 20 luglio 2015, data in cui B. \_\_\_\_\_ aveva promosso azione di divorzio davanti al medesimo giudice, mentre che per il lasso di tempo precedente la litispendenza la regolamentazione del diritto di visita era ormai senza interesse (v. DTF 138 III 646 consid. 3.3.2; 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2). Tuttavia, tenendo conto del fatto che un annullamento della decisione ed un rinvio al Pretore per statuire in sede cautelare come giudice del divorzio avrebbe offeso il principio della celerità e che alle parti non era derivato alcun pregiudizio poiché la procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel quadro di un divorzio ricalca quella che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (v. art. 276 cpv. 1 CPC [RS 272]), la Corte cantonale ha eccezionalmente esaminato la decisione impugnata alla stregua di un decreto cautelare nella causa di divorzio e, in parziale accoglimento dell'appello, ha segnatamente riformato l'assetto del diritto di visita (dispositivo n. 1a).

### E. 2

Con ricorso in materia civile 1° giugno 2018 A. \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza 27 aprile 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del dispositivo n. 1a di tale sentenza e del dispositivo n. 4 della decisione pretorile. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale sia incorsa in un'arbitraria violazione dell'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC per non aver annullato la decisione pretorile riguardo alla disciplina del diritto di visita per manifesto difetto di competenza del giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale. L'autorità inferiore, con osservazioni 5 luglio 2018, e B. \_\_\_\_\_, con risposta 6 luglio 2018, hanno segnalato al Tribunale federale che il ricorso in materia civile pareva essere divenuto nel frattempo senza interesse, dato che con decisione cautelare 20 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (su istanza 4 settembre 2017 di A. \_\_\_\_\_) aveva nuovamente statuito sul diritto di visita, questa volta i n veste del giudice del divorzio. Invitata a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso in materia civile sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili

della sede federale, con osservazioni 22 novembre 2018 la ricorrente ha affermato che la questione della facoltà della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino di sanare l'assenza di competenza del giudice di prime cure " mantiene tutto il suo interesse ", proponendo tutt'al più di ripartire le spese giudiziarie a metà tra le parti con compensazione delle ripetibili.

### **E. 3**

Contrariamente a quanto sostiene apoditticamente la ricorrente, il suo interesse degno di protezione pratico ed attuale alla modifica del giudizio qui impugnato (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF ; sentenza 4A\_134/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.1 con rinvii) - giudizio che, a suo dire, non poteva sanare il fatto che la decisione 2 novembre 2016 riguardo alla regolamentazione cautelare del diritto di visita emanasse dal giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e non dal giudice del divorzio - è senz'altro venuto a cadere con la pronuncia della decisione cautelare 20 giugno 2018 da parte, per l'appunto, del giudice del divorzio. Dato che l'interesse è decaduto dopo l'introduzione del ricorso, la causa va dichiarata priva d'oggetto (v. DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 2) ed il suo stralcio dai ruoli può essere deciso dal giudice dell'istruzione quale giudice unico giusta l' art. 32 cpv. 2 LTF .

### **E. 4**

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 dicembre 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.